



**Dott. Giovanni Prudenzano**

Consulente del lavoro - Consulente aziendale

**Dott. Anna Monica Montanaro**

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare 6/2019 del 05.07.2019

---

**OGGETTO: OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

*Ai gentili Clienti*

---

Gentile Cliente,

l'art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede **l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** per la generalità dei soggetti passivi IVA **che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.**

La memorizzazione e la trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il nuovo obbligo è entrato in vigore:

- dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;

e sarà obbligatorio

- dall'1.1.2020, per tutti i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto.

**Prima del 01.01.2020, sarà comunque possibile installare gradualmente i nuovi registratori telematici senza che siano obbligatoriamente messi in servizio.** Qualora i contribuenti volessero anticiparne l'avvio, quindi, anche prima del 1° gennaio 2020, dovranno obbligatoriamente adottare un'unica modalità di certificazione dei corrispettivi. Operativamente, non potranno utilizzare sia la modalità "elettronica" che quella cartacea, rappresentata dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

## **MODALITÀ OPERATIVE**

L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l'acquisto di un nuovo registratore di cassa o l'adeguamento di quelli già in uso.

Sarà comunque messa a disposizione di tutti i contribuenti una procedura web completamente gratuita accessibile nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, possono adempiere l'obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

## **ESONERI**

L'obbligo in esame, non si applicherà:

- Alle vendite di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendite a distanza;
- Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento;
- Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce;
- Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra;
- Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi.

### **A partire dall'inizio del 2020, sarà quindi abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi.**

In caso di mancata memorizzazione od omissione della trasmissione dei corrispettivi, così come in caso di trasmissione o memorizzazione di dati incompleti o non veritieri, si applica una **sanzione che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.**

L'invito pertanto è quello di procedere alla verifica dell'apparato attualmente in possesso per valutarne la conformità alla trasmissione telematica.

**Si consiglia, quindi, di contattare il proprio tecnico di fiducia che esegue attualmente le verifiche periodiche sul proprio misuratore fiscale al fine di valutare le varie offerte.**

## **CREDITO IMPOSTA**

Per l'acquisto del nuovo registratore di cassa è prevista la formazione di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta nei seguenti limiti:

- **Valore massimo del credito di imposta euro 250,00 nel caso di acquisto per registratore;**
- **Valore massimo del credito di imposta euro 50,00 nel caso di adeguamento per registratore.**

L'utilizzo del credito è tuttavia vincolata alla registrazione della fattura ed al pagamento della stessa tramite mezzi tracciabili (assegni bancari, assegni postali, circolari, addebito diretto, bonifici bancari/postali, carte di debito, carte di credito, ecc.).

Il credito in questione spettante è usufruibile tramite modello F24.

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti.

Per Studio Format  
f.to Dr.Giovanni Prudeniano